



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

ORDINANZA N. 35

DEL 15-07-2015

UFFICIO SINDACO

ORIGINALE

Oggetto: Attuazione della Delibera di G.R.T. 1 Dicembre 2014 n. 1095 - Disposizioni operative sull'interramento in loco di carcasse di animali morti in allevamento.

- Visto il Regolamento (CE) n. 1069 del 21 ottobre 2009 “recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002”;
- Visto il Regolamento (UE) n. 142 del 25 febbraio 2011 “che reca disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1069/2009”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 3 febbraio 2014 “Recepimento accordo di Conferenza unificata sul documento recante linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 e approvazione di direttive regionali per l'applicazione”;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1095 del 1° dicembre 2014 “Disposizioni operative sull'interramento in loco di carcasse di animali morti in allevamento”;
- Preso atto che la Regione Toscana ha individuato con nota AOOGRT.0102048 2015-04-28 le “zone isolate” della Provincia di Grosseto in esito alla proposta fornita dal Dipartimento della Prevenzione della ASL 9 con nota prot 9272 del 19/02/2015;
- Preso atto altresì che, per quanto dispone la procedura prevista dalla DGR 1095/2014, il Sindaco è individuato quale autorità competente ad autorizzare l'interramento delle carcasse di animali morti in allevamento per le aziende zootecniche che insistono nelle “zone isolate”;
- Considerato che la densità zootecnica in capi bovini equivalenti/Kmq che si riscontra sul territorio di questo Comune è da considerarsi a tutti gli effetti scarsa, ben al di sotto dei limiti indicati dal Regolamento (UE) 142/2001 e dalla DGRT 1095/2014;
- Considerato inoltre che impianti di incenerimento o coincenerimento e di trasformazione riconosciuti di cui all'articolo 24 del Regolamento CE 1069/2009 non sono in attività nel territorio di questo comune, nel territorio della provincia di Grosseto, della regione Toscana e nemmeno nelle province confinanti di altre regioni italiane;
- Considerato anche che gran parte degli allevamenti che insistono nel territorio di questo Comune sono di tipo semibrado;
- Visto il D.Lgs. 31 maggio 1998 n. 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
- Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
- Vista la Legge regionale del 25 febbraio 2000 n. 16 “riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica” e successive modifiche;
- Richiamata la propria Ordinanza n. **96 del 22/10/2003 come integrata con Ordinanza n. 100 del 15/11/2004**;



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

DEFINISCE

“zona isolata” ai fini dell’applicazione delle norme regolamentari richiamate in premessa, il territorio del Comune di **Magliano in Toscana**, come risulta individuato nella mappa allegata alla presente Ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che è conforme al formato digitale denominato “ Definizione Territori Isolati_B_Pericolosità_Idraulica “ depositato agli atti presso l’ufficio competente e pubblicato sul sito internet di questo Comune

AUTORIZZA

i proprietari degli allevamenti che insistono nella “zona isolata” come sopra definita ad interrare le carcasse degli animali morti in azienda nei terreni dell’azienda stessa, ove apposta Perizia geologica attesti i requisiti previsti dall’Allegato A alla DGRT 1095/2014, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, e tenendo a riferimento, ove possibile, i criteri di realizzazione delle fosse indicati nel medesimo Allegato A

AUTORIZZA INOLTRE

i proprietari degli allevamenti colpiti da eventi eccezionali, quali le morti di animali per predazioni massive o per abbattimenti di animali per malattie infettive contagiose, a procedere in via di urgenza all’interramento delle carcasse, anche oltre la limitazione di capi interrabili nell’arco dell’anno pari a 3 UGB, comunque nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dall’Allegato A alla DGRT 1095/2014 e previo parere formale del Dipartimento della Prevenzione della ASL 9

FA DIVIETO

di interrare animali sospetti di infezione da TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) o in cui la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata

DISPONE

1 - che gli allevatori interessati a smaltire le carcasse degli animali allevati nella loro azienda depositino presso l’Ufficio **Agricoltura** di questo Comune una perizia geologica georeferenziata e redatta secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A alla DGRT 1095/2014, per costituire il Catasto comunale dei siti di interramento delle carcasse che viene monitorato dall’Ufficio **stesso** in collaborazione con la Polizia Municipale



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

2 - che, per l'applicazione della presente Ordinanza, ai fini dell'interramento delle carcasse di animali, sia fatta salva la validità delle perizie geologiche già depositate agli atti presso gli Uffici competenti di questo Comune, previa verifica che i siti di interrimento già in uso presso le aziende agricole ricadano nei territori isolati ricompresi nella mappa allegata

3 – che venga trasmesso al Dipartimento della prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale l'elenco completo delle aziende registrate presso il Catasto comunale dei siti di interrimento ed i successivi aggiornamenti

4 - che sia assicurato il Controllo ufficiale di quanto prescritto con la presente Ordinanza su un campione pari al 20% degli interrimenti da parte della Polizia Municipale nei siti individuati all'interno delle aziende, il cui esito deve essere comunicato all'Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare dell'Azienda Sanitaria Locale

5 - che il detentore degli animali informi telefonicamente l'Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare dell'Azienda Sanitaria Locale della morte dell'animale o del gruppo di animali al più presto e comunque entro 24 ore dalla constatazione della morte

6 - che l'Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare dell'Azienda Sanitaria Locale, immediatamente dopo il sopralluogo teso ad accertare l'identificazione degli animali, trasmetta per e-mail alla Polizia Municipale l'Allegato 1 alla presente Ordinanza, nel quale sia certificata l'assenza di provvedimenti restrittivi di Polizia Veterinaria per TSE nell'allevamento in questione

7 – che in caso di morte di animali di specie non sensibili alle TSE (equini, suini, animali da cortile, ecc.) l'interramento possa avvenire senza la certificazione del veterinario ufficiale di cui all'Allegato 1

8 – che nel caso degli equidi il proprietario acquisisca un certificato che ne attesti la causa di morte, rilasciato da un veterinario libero professionista, e ne consegni copia all'Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare dell'Azienda Sanitaria Locale

9 - che il detentore delle carcasse animali di qualunque specie comunichi alla Polizia Municipale il giorno, l'ora e il sito dove la carcassa o le carcasse stesse degli animali verranno interrate per consentire alla Polizia Municipale stessa di effettuare i controlli a campione previsti, quale organo di controllo individuato da questa Amministrazione come Autorità competente

8 - che l'Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare dell'Azienda Sanitaria Locale competente attui controlli ufficiali sulla corretta esecuzione delle procedure previste dal presente Atto nell'ambito degli interventi di verifica presso gli allevamenti finalizzati ad accertare la corretta identificazione del bestiame



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

9 - che in caso di test positivo per TSE, l'Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare dell'Azienda Sanitaria Locale notifichi immediatamente all'Amministrazione comunale il risultato dell'indagine di laboratorio e questa proceda con ogni consentita urgenza a disporre la riesumazione della carcassa per l'immediato inoltro a uno stabilimento di incenerimento, coincenerimento o di trasformazione riconosciuto

10 - che la Polizia Municipale e gli organismi di vigilanza l'Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare dell'Azienda Sanitaria Locale garantiscano il Controllo ufficiale secondo le rispettive competenze.

11 - è revocata l'Ordinanza n. **96 del 22/10/2003 come integrata con Ordinanza n. 100 del 15/11/2004;**

La presente Ordinanza entra in vigore alla data della sua emanazione e ne viene data notifica formale a:

- Polizia Municipale
- Assessorato Agricoltura
- Regione Toscana – Assessorato Diritto alla Salute - Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale – Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria
- Regione Toscana – Assessorato Agricoltura
- Regione Toscana – Assessorato Ambiente ed Energia
- Settore Sviluppo Rurale della Provincia di Grosseto
- Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica (Legge 1034/71) e, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 1199/71)

Magliano in Toscana, li 15-07-2015.

IL SINDACO
Diego Cinelli



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico per quindici giorni consecutivi dal al al n. del Registro delle Pubblicazioni.

Magliano in Toscana, li .

Il Messo Comunale
Paolo Bisconti